

Articolo 31 - Zona C: Protezione

1. La zona C è quella parte di territorio nella quale permangono caratteri e aspetti di valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso, dove l'interesse prevalente è quello di coniugare sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la valorizzazione dell'equilibrio fra elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo.

2. Nella zona C l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti di quelle attività umane che possono incidere sull'equilibrio degli ecosistemi presenti e sul paesaggio; vengono altresì valorizzate le vocazioni produttive sostenibili.

3. Altresì, gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare e tutelare le visuali e i quadri panoramici.

4. Nella zona C sono consentite le attività agro-pastorali, nei limiti dettati per ciascuna sottozona ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purchè connessa con tali attività.

5. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.

6. Le colture protette e i vivai in campo aperto sono consentiti secondo quanto previsto per ciascuna sottozona.

7. Per quanto riguarda le superfici scoperte, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche;
- i piazzali e le strade dovranno essere permeabili, ossia realizzati in terra battuta, breccia o con pietre locali, secondo i metodi di posa tradizionali;
- è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di 20 m, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata;
- è vietata la costruzione di recinzioni in muratura di altezza superiore a 60 cm;
- è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 mq, previa redazione di uno Studio di Inserimento Paesistico.

8. Sono consentiti:

- a) le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti nella Regione Lazio;
- b) le attività di fruizione e didattiche;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 31 comma 1 lettere a), b) e c) della L. 457/1978, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità della Riserva.

Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive.

Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi dovranno essere effettuati tramite tecniche di ingegneria naturalistica.

9. È consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Riserva.

10. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all'esterno di una fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2204, e nella fascia di 2 m da tutti i corsi d'acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; l'eventuale strada di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.

11. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico e storico-monumentale si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

12. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

13. La disciplina generale della zona C è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

13.1 Sottozona C1 - Aree a coltivazione estensiva

Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agropastorali di tipo prevalentemente estensivo.

Gli indirizzi di tutela consentono il mantenimento e la valorizzazione delle utilizzazioni produttive agricole.

Nella sottozona C1:

- sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo secondo le rotazioni tipiche dell'Agro Romano, nonché le nuove coltivazioni orticole e frutticole, previo studio d'inserimento ambientale e paesaggistico e previo rispetto della normativa vigente in materia di Organismi Geneticamente Modificati; per quanto non specificatamente previsto da tali norme si deve far riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999;
- è consentito il pascolo nel limite di carico di 2 Unità Bovine Adulte (U.B.A.) per ettaro. Non sono consentiti nuovi allevamenti a stabulazione fissa con dimensione superiore a 100 U.B.A., comunque vincolati al carico di bestiame di 2 U.B.A./ha di superficie agricola utilizzata;
- sono consentite le colture protette con impianti non fissi per un'estensione non superiore al 10% della superficie aziendale;
- devono essere tutelate le visuali e i quadri panoramici;
- l'esercizio dell'attività agricola deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli e pertanto i movimenti di terra finalizzati alla conduzione agricola dovranno essere preceduti da indagini di natura idrogeologica, garantendo costantemente la stabilità dei luoghi; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di smottamento. In tale senso è fatto divieto di condurre a seminativo le pendici

acclivi con pendenza media superiore al 35%, di modificare il rapporto esistente tra le superfici arborate e quelle a prato-pascolo, a vantaggio del seminativo.

Nel Regolamento della Riserva, l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente dell'area naturale protetta.

I proprietari e i conduttori delle attività suddette sono tenuti, entro un anno dall'emanazione delle prescrizioni, ad adeguare le strutture esistenti alle prescrizioni sopra indicate.